

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996,  
n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per  
l'anno 1996

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto costituisce reiterazione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, con le modificazioni apportate in sede di approvazione da parte della Camera dei deputati, e con una modifica all'articolo 3.

La legge finanziaria 1996 (n. 550 del 1995) nella tabella B, tra l'altro, prevede un accantonamento di lire 517 miliardi per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997 e di lire 566 miliardi per il 1998.

Detti importi sono destinati al finanziamento della legge per gli interventi programmati in agricoltura.

Come è noto la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, in sede referente, nella seduta del 26 settembre 1995, ha approvato un testo unificato del disegno di legge di iniziativa governativa e di tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare avente come titolo: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati nei settori agricoli, agroindustriale e forestale». Successivamente l'iter di approvazione è stato interrotto poichè il meccanismo del «federalismo fiscale», introdotto dalla legge n. 549 del 1995, contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ha inciso anche sugli stanziamenti previsti a favore del settore agricolo.

Quanto sopra ha comportato la necessità di dover rivedere il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura, cosa che comunque non è stato possibile fare a causa della interruzione della legislatura.

Nella considerazione, tuttavia, che occorre dare al settore agricolo la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie previste per il 1996, in un quadro di programmazione che non interrompa il processo già avviato con il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, con l'articolo

1 si prevede di utilizzare lo stanziamento di lire 517 miliardi, a completamento delle risorse finanziarie già destinate alle regioni per l'importo di lire 1.130 miliardi secondo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Con tale articolo, oltre quanto sopra richiamato, nel rispetto di quanto stabilito dal disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura, nonchè di quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che come è noto dispone che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possono essere assegnate più del 20 per cento delle risorse finanziarie recate da leggi per interventi programmati in agricoltura e di quanto stabilito al citato comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, ovvero che la somma di lire 1.130 miliardi concorre a formare l'80 per cento dei fondi destinati alle regioni, si dispone che la somma di lire 517 miliardi sia destinata:

per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

per lire 147 miliardi ai programmi interregionali;

per lire 87,950 miliardi per la copertura delle rate di mutuo ex articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del disegno di legge più volte richiamato.

Al comma 3 dell'articolo 1 si prevede, inoltre, che le somme siano assegnate dal CIPE su proposta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente di cui alla legge n. 491 del 1993.

Al successivo comma 4 si dispone, altresì, che le regioni devono dare indicazioni delle somme iscritte in bilancio con riferimento

allo stanziamento di lire 1.130 miliardi ed al comma 5 si prevede che entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenti una relazione sullo stato degli interventi realizzati in attuazione dell'articolo in questione, nonchè dei regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Ciò allo scopo di permettere al Parlamento di avere una visione completa della utilizzazione di tutte le risorse destinate al settore agricolo, siano esse di provenienza nazionale che comunitaria.

All'articolo 2 viene ripreso il concetto innovativo previsto dal più volte citato disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura relativo ai programmi interregionali, che possono essere proposti dal Ministro o da almeno tre regioni e devono essere approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente iniziativa legislativa.

Con i commi 2 e 3 dell'articolo 2 si prevede che i programmi interregionali devono stabilire anche i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonchè le modalità per la verifica degli stessi.

Al comma 4 sono stabilite le modalità di copertura degli interventi da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 3, in considerazione della necessità di dare piena attuazione alle disposizioni della legge n. 491 del 1993, anche in ordine al trasferimento dei beni demaniali gestiti dal Ministero, secondo quanto già previsto dal disegno di legge approvato dalla Commissione agricoltura, si definiscono le procedure per la commercializzazione di prodotti agro-alimentari di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In proposito si prevede che entro dodici mesi gli impianti in questione vengano trasferiti secondo le modalità previste da un apposito programma approvato dal CIPE, stabilendone contemporaneamente le priorità (commi 1 e 2).

Nella considerazione che notevoli problemi ai soggetti gestori derivano dal fatto che gli stessi non godono la proprietà degli impianti e che ogni investimento realizzato sugli stessi, anche a proprie spese, non può essere riportato nel proprio patrimonio, si è inteso dare a tali soggetti priorità nell'assegnazione degli impianti secondo le modalità ed al prezzo stabilito dal programma sottoposto all'approvazione del CIPE.

In particolare, in sede di reiterazione, si è precisato che per poter godere della priorità i soggetti concessionari devono essere tali alla data del 24 luglio 1996, corrispondente a quella di entrata in vigore del decreto legge decaduto n. 386 del 1996: ciò allo scopo di evitare possibili distorsioni nel trasferimento degli impianti durante l'*iter* legislativo.

Al comma 3 si prevede l'obbligo di alienare gli impianti mediante pubblico incanto, qualora i soggetti cui viene assegnata la priorità non esercitino il loro diritto.

Gli impianti a cui si fa riferimento sono quelli riportati nell'allegato 1; gli stessi, com'è noto, trovano un diverso livello di utilizzazione.

Infine, al comma 4, si prevede che i proventi dei trasferimenti e delle vendite affluiscono allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le finalità di legge a favore dell'agricoltura.

All'articolo 4 si prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

## ALLEGATO 1

ELENCO IMPIANTI REALIZZATI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910*Regione Piemonte*

- 01 Stabilimento per la produzione di latte in polvere in Cameri (NO).

*Regione Lombardia*

- 02 Produzione del latte in polvere e magazzini stagionatura formaggio grana in Mantova.
- 03 Frigomacello per la lavorazione e commercializzazione carni bovine e suine in Bagnolo S. Vito (MN).

*Regione Friuli-Venezia Giulia*

- 04 Raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi. Rivolto di Codroipo (UD).
- 05 Impianto per la tipicizzazione e commercializzazione vini. In comune di Cormons (GO).

*Regione Veneto*

- 06 Impianto per la produzione del latte in polvere in Treviso.
- 07 Impianto per la produzione del latte in polvere in Settecà (VI).
- 08 Stabilimento per la distillazione delle vinacce in Ponte di Piave (TV).
- 09 Impianto per il congelamento e la conservazione delle carni in Badia Polesine (RO).

*Regione Emilia-Romagna*

- 10 Centro macellazione e commercializzazione prodotti avicoli in Forlì.
- 11 Allevamento pesce bianco - Valli di Comacchio.
- 12 Centro ortofrutticolo di Ferrara in Chiesuol del Fosso (FE).

*Regione Toscana*

- 13 Impianto invecchiamento vini di Radda in Chianti (SI).
- 14 Centro macellazione carni per l'Italia centrale in Chiusi (SI).
- 15 Centro per la commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale in Pescia (PT).
- 16 Mercato ortofrutticolo del «Medio Tirreno» in Pisa.

*Regione Marche*

- 17 Mercato ortofrutticolo del «Medio Adriatico» di Fano (PS).

*Regione Lazio*

- 18 Stabilimento per la lavorazione e commercializzazione delle patate in Grotte di Castro (VT).

*Regione Abruzzo*

- 19 Impianto per la distillazione in Ortona (CH).
- 20 Centro lavorazione e commercializzazione patate in Celano (AQ).
- 21 Centro ortofrutticolo di Collianese Giulianova (TE).
- 22 Centro irraggiamento patate - conservazione prodotti ortofrutticoli in S. Benedetto dei Marsi (AQ).
- 23 Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola in San Vito Chietino (CH).

*Regione Molise*

- 24 Trattamento igienico del latte in Campobasso.
- 25 Frigomacello con annesso salumificio in Campobasso.

*Regione Campania*

- 26 Impianto per la raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli in San Nicola Varco (SA).
- 27 Centro lavorazione nocciole e altra frutta in Lauro (AV).

*Regione Basilicata*

- 28 Centro Agroalimentare polivalente di Tramutola (PZ).
- 29 Centro produzione vini e spumanti in Barile (PZ).
- 30 Centro ortofrutticolo in Gaudio di Lavello (PZ).

*Regione Puglia*

- 31 Impianto per deposito e invecchiamento vini in S. Severo (FG).
- 32 Stabilimento confezionamento e commercializzazione olii in Andria (BA).
- 33 Conservificio di Poggio Imperiale (FG).

*Regione Calabria*

- 34 Impianto distilleria e lavorazione vinaccioli in Cirò Marina (CZ).
- 35 Centro oleario in S. Eufemia Lamezia (CZ).  
Raffineria con deposito.  
Centro oleario in Rossano Scalo (CS).  
Estrazione, confezionamento e stoccaggio.  
Centro oleario in Gioia Tauro - Erenova (RC).  
Raffineria con deposito.

*Regione Sicilia*

- 36 Centro agrumicolo in Caltagirone (CT). Reparto di liofilizzazione del Centro agrumicolo di Caltagirone (CT).

## RELAZIONE TECNICA

*Articoli 1 e 4.*

Si prevede la utilizzazione dell'accantonamento di lire 517 miliardi previsto nella tabella B della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1996).

Detto stanziamento viene utilizzato a completamento dell'importo di lire 1.130 miliardi già assegnato alle regioni a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

L'importo di 517 miliardi è destinato per lire 282,050 miliardi ai programmi realizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 147 miliardi ai programmi interregionali e per lire 87,950 miliardi alla copertura delle rate di mutuo di miglioramento fondiario *ex* articolo 18 della legge n. 984 del 1977.

La copertura finanziaria per lo stanziamento di lire 517 miliardi è posta a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, autorizzando lo stesso Ministero del tesoro ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

*Articolo 3.*

Si prevede che i proventi derivanti dal trasferimento o dall'alienazione degli impianti realizzati in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 910 del 1966, afferiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386.

*Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996*

## **Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato permanente».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonchè con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

#### Articolo 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

#### Articolo 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroali-

mentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

- a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;
- b) alle regioni in cui sono dislocati;
- c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

#### Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - PINTO - CIAMPI - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK